



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE  
DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA' DEI CONSIGLIERI DI  
AMMINISTRAZIONE DI  
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**

**Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/18 del 23 gennaio 2018**

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

**AQP**  
Acquedotto Pugliese

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 180413 - N° 17242326/UK - N° 11374902/UK

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

- 1.1 Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare i casi nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi **CdA**) di Acquedotto Pugliese SpA (di seguito "**Società**" o "**AQP**"), in ragione dell'esercizio dell'incarico agli stessi conferito.
- 1.2 Detto Regolamento si applica anche nei casi in cui i costi siano anticipati dai componenti del CdA e non siano, come di norma, sostenuti direttamente da AQP.

## **Art. 2 – Definizione spese di rappresentanza**

- 2.1 Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale di AQP effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione della Società verso l'esterno, ovvero le spese connesse a doveri di ospitalità. Le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa della Società, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio della Società, valorizzandone il ruolo e la funzione nel contesto sociale locale, nazionale ed internazionale per il miglior perseguimento delle sue attività istituzionali.
- 2.2 Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali della Società.
- 2.3 Il limite di spesa viene annualmente determinato in sede di approvazione del budget annuale.

## **Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza**

Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a) forme straordinarie di accoglienza e ospitalità, servizi fotografici di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi e impianti vari in occasione di visite presso la Società di autorità e personalità con rappresentanza esterna con rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti interessati;
- b) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee alla Società;

- c) interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche rappresentative del mondo esterno;
- d) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe e oggetti simbolici, a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Autorità, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali della Società.
- e) incontri di lavoro, intendendosi per tali le spese di ospitalità per pasti o piccole consumazioni, entro il limite indicativo di euro 50,00 a persona per ogni pasto o consumazione, sostenute in modo saltuario dai componenti del CdA, anche in occasione di incontri fuori sede con soggetti interni ed esterni ad AQP, quando strettamente connessi alla carica rivestita e consigliati dalla possibilità di generare anche potenzialmente effetti benefici per la Società.

#### **Art.4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza**

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto della Società il Presidente e i Consiglieri di amministrazione. Le spese di rappresentanza sono autorizzate esclusivamente dal Presidente, anche nel caso in cui siano state effettuate dai singoli Consiglieri. All'autorizzazione è allegata la documentazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta (fatture, ricevute fiscali, ecc.). Ove necessario, per garantire la riservatezza dei soggetti interessati, l'autorizzazione viene effettuata senza l'indicazione delle persone che prendono parte alle diverse iniziative.

#### **Art.5 – Gestione amministrativa e contabile**

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del budget. Le spese di rappresentanza sono liquidate previa presentazione di apposito rendiconto analitico delle stesse mediante ricevute, fatture o documenti giustificativi fiscalmente regolari.

#### **Art.6 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte degli organi competenti e si applicherà alle spese sostenute dai Consiglieri a far data dalla rispettiva nomina.